

---

**SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE – IN GENERE –** Sequestro e confisca di prevenzione – Accoglimento dell'impugnazione proposta avverso il provvedimento ablativo - Restituzione anche parziale dei beni acquisiti – Incremento di valore dei beni – Restituzione del corrispondente valore- Necessità.

Con sentenza depositata il 6 novembre 2014, la Prima Sezione della Corte di cassazione ha affermato che la restituzione, anche parziale, di beni già sottoposti a sequestro e confisca di prevenzione, effettuata a seguito di accoglimento dell'impugnazione proposta dalla parte privata, deve essere disposta ed eseguita con riguardo alla consistenza attuale dei beni medesimi, comprensivi dell'eventuale incremento di valore derivante dal loro impiego, detratte esclusivamente le spese di gestione, diverse da quelle relative al pagamento dei compensi da corrispondersi all'amministratore giudiziario.

Testo Completo:

**Sentenza n. 46043 del 23 ottobre 2014 depositata il 6 novembre 2014**

***Udienza in camera di consiglio del 23 ottobre 2014***

*(Prima Sezione Penale, Presidente U. Giordano, Relatore R. Magi)*